



Opera Pia Uccelli

O N L U S

In ottemperanza agli obblighi informativi previsti dall'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge n. 124/2017 e successive modifiche disposte dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 6 del 25 giugno 2021, per l'esercizio finanziario 2021 si ritiene di dover comunicare quanto segue:

Il nuovo testo del comma 125, che ha operato un restringimento dell'ambito oggettivo di applicazione, prevede che non siano soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo; per tale interpretazione, diversamente dagli anni precedenti, non sono stati pubblicati i dati relativi ai compensi percepiti per servizi erogati a Pubbliche Amministrazioni.

Contributi Covid-19 - credito d'imposta sanificazione.

A fronte delle spese interamente sostenute nel periodo giugno/agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, la Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli ONLUS ha ottenuto, dietro presentazione di apposita istanza, il credito d'imposta di cui all'art. 32 del D.L. n. 73/2021 maturato per euro 7.307,00.

L'aiuto in esame assume la natura di contributo in conto esercizio ed è stato imputato tra i contributi alla voce A.5): "Contributo a Fondo Perduto DL73/2021 art. 32" del Conto economico.

Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Acconti imposte - Covid-19

Ulteriori misure per mitigare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, riguardano i pagamenti degli acconti delle imposte per l'esercizio corrente.

IRAP: SALDO 2020 E PRIMO ACCONTO 2021

In particolare, la Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli ONLUS ha beneficiato della norma prevista dall'art. 24 del D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto rilancio") per mezzo della quale si è potuto omettere, oltre al versamento del saldo IRAP per l'anno 2020, anche il pagamento della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta oggetto del presente bilancio, in presenza di ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

Erogazione 5 per mille

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 125 della Legge n. 124/2017, l'erogazione del 5 per mille deve intendersi ricevuta sulla base di un regime avente carattere generale e pertanto non soggetta agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto.

Cannobio, 29/06/2022

